

-68-

Verbale dell'adunanza

del giorno 23 luglio 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Terando e Beneduce, il Direttore Generale Cacci ed il Consigliere Cosimini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Agenzia Generale di Milano.

Il Direttore Generale comunica al Comitato il seguente parere della R. Procura Generale sui quesiti ad essi proposti nei riguardi delle conseguenze legali della fusione della Società Italiana di Credito Provinciale con la "Bancaria" e con la nuova "Banca Italiana di Sconto" e sulle proposte accampate dal Cav. Arnaldo Poggi ad essere riconosciuto come titolare della Agenzia Generale di Milano:

"La Società Italiana di Credito Provinciale (Probank), nominata con lettera 6 dicembre 1912, concessionaria della gestione dell'Agenzia Generale del l'Istituto per la provincia di Milano, designò in base al capitolato di concessione, quale supplente

il Cav. Anacleto Poggi, col quale addivenne anche ad alcune convenzioni, di cui l'Istituto prese atto.

Successivamente con deliberazione 29 maggio u.s. l'assemblea generale della Società concessionaria approvò la propria fusione con la Società Bancaria e con la Banca Italiana di sconto, mediante incorporazione delle due prime nella terza, la quale dovrà assumere tutti i diritti e gli oneri delle Società incorporate. Analoghe deliberazioni presero le assemblee delle due altre Società il 31 maggio ed il 2 giugno successivi.

Sostiene ora il Poggi che per effetto della fusione viene meno la persona del concessionario, e l'Agenzia Generale di Milano deve di diritto devolversi a lui, come supplente e come direttore dell'Agenzia medesima.

dy

Sostiene invece la Probank che quando la fusione sarà per legge operativa, il contratto di concessione diventerà senz'altro e senza bisogno di alcuna modificazione, un contratto fra l'Istituto e la Banca Italiana di Sconto, ed il Cav. Poggi dovrà continuare a gestire l'Agenzia sostituendo solamente il nome della Società; del che si darà atto nel rogito che verrà stipulato al termine dei

tre mesi dalla prescritta pubblicazione.

Di fronte a tali fatti ed a tali pretese, domanda l'Istituto:

- a) se la fusione della Probank nella Banca Italiana importi la scadenza della concessione dell'Agencia Generale; ovvero il passaggio dell'Agencia stessa alla Banca Italiana di sconto;
- b) e nel caso di decadenza, il cav. Poggi quale supplente e direttore dell'Agencia, abbia diritto a continuare da solo la gestione, ovvero l'Istituto sia libero di procedere alla nomina di nuovi concessionari.

Quest'Ufficio esaminati i documenti comunicati, e specialmente il contratto e capitolato di concessione, ritiene che con la fusione la concessione cade, perchi viene meno la persona del concessionario, e che tuttavia nessun diritto in confronto al l'Istituto possa accampare il supplente e direttore cav. Poggi.

La fusione invece importa in ogni caso lo scioglimento della Societa commerciale. Lo dice esplicitamente l'art. 189 Cod. Comm. Basterebbe pertanto tale fatto, per escludere la continuazione di una concessione conferita ad una Societa in considerazione del suo organismo economico ed amministrativo, il

- 77 -

il quale viene dalla fusione profondamente e sostanzialmente modificato.

Ma nel caso in esame vi ha di più. La Probank, secondo le deliberazioni prese, dovrà essere assorbita dalla Banca Italiana di Sconto; onde come rilevati dal primo capoverso dell'art. 194, non che dall'art. 196 Leg. Comm. cesserà di esistere, verificandosi così l'ipotesi prevista dall'art. 90 del Capitolato che prevede il caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale. Non trattasi pertanto di decadenza, ma di cessazione della concessione per estinzione dell'ente concessionario; di vera morte della Società, sebbene volontaria, di impedimento assoluto a gerire direttamente l'Agentia.

Si dicasi che per il citato art. 196 la Società che nella fusione sussistente, assume i diritti e le obbligazioni delle Società estinte. Evidentemente in tale articolo si parla di quei diritti che possono essere trasmessi per successione, non di quelli assolutamente personali, quale è una nomina fatta da un pubblico istituto intuitu personae.

D'altra parte poi l'art. 196, che appunto rende operativa la fusione, non può in alcuna guisa modificare i rapporti intercedenti fra le Società ed i

sorti.

Ora il rapporto fra l'Istituto e la Probank è regolato dal capitolato di concessione, e l'art. 19 fa diritto all'Agente Generale di cedere la assunta gestione senza l'autorizzazione dell'Istituto stesso; mentre la fusione, quando si ammettesse la tesi sostenuta e le conseguente volute dalla Probank, importerebbe un vero e proprio passaggio della gestione dell'Agencia, da una persona ad altra.

Anche per questa ragione adunque non si può ammettere una successione la quale si operi di pieno diritto, e contro la volontà dell'Istituto.

Ad ogni modo per evitare ogni possibile obiezione in una questione certamente delicata, sarà bene che entro i tre mesi dalle pubblicazioni prescritte dall'art. 196 Cod. Comm. l'Istituto notifici alla Probank un atto da cui risulti la recisa volontà di non mantenere la concessione a favore del nuovo ente commerciale, non appena la fusione diventi operativa.

Tale diffida, sebbene non necessaria, e sebbene non debba e non possa assurgere a quella opposizione, che dall'ultimo capoverso dell'art. 195 C. Co. è permessa ai creditori sociali, avrà l'efficacia di escludere un qualsiasi tacito consenso dello Istituto al passaggio dell'Agencia nella Società rimasta sussistente.

Ciò premesso nei rapporti fra la Società e l'Istituto facile, in base all'art. 20 del capitolato, è il risolvere la questione che pare il Poggi intenda sollevare.

Sia infatti che questi si voglia considerare come gestore e gerente dell'Agenzia; sia che lo si consideri invece come supplente (che nei rapporti dell'Istituto è la sua vera qualità), è evidente che nessun diritto particolare egli possa accampare.

La qualità infatti di gestore o gerente della Società cade di per sé con la cessazione o morte della Società, e col conseguente cessare della concessione.

Né a mutare siffatte conseguenze, che derivano da un principio generale di diritto, valgono quelle convenzioni eventuali che possono essere intervenute fra il Poggi e la Probank, siano o non siano state portate a conoscenza dell'Istituto.

Org

La qualità di supplente poi è regolata, nel caso in esame, dall'art. 20 del capitolato, il quale impone un obbligo ma non conferisce un diritto al supplente, in quanto egli diventa principale obbligato senza bisogno di consegna o di altro atto, solo quando l'Amministrazione

-74-
non abbia creduto di avvalersi della sua facoltà
discrezionale di sciogliersi dal contratto senza alcun
indennizzo.

Enttavia anche al Cav. Poggi converrà notifi-
care la diffida fatta alla Polank, con dichiara-
zione che al momento in cui questa cesserà di
esistere per effetto di assorbimento, l'Istituto si
intenderà anche sciolto dal contratto nei rapporti
del supplemento indicato cav. Poggi.

Restituisco gli allegati.

L'Avvocato Generale
F.º Giovanni Villa

Il Comitato,

preso atto del parere della R. Avvocatura
Generale;

Ritenuto che non convenga all'Istituto, pure
avendone il diritto, sciogliersi dai suoi impegni
contrattuali con la Società Italiana di Credito
Provinciale,

Riservandosi, nel caso che la nuova "Banca
Italiana di Sconto" chiedi all'Istituto di essere riconosciuta
e considerata continuatrice della Società Italiana di Credito
Provinciale nella gestione dell'Agencia Generale di Milano.

di proporre al Consiglio l'accoglimento della domanda;
 Autorizza frattanto il Direttore Generale
 a dichiarare al Cav. Anacleto Poggi, che
 nella sua qualità di supplente e di Direttore
 della predetta Agenzia, la sua pretesa di
 essere riconosciuto quale titolare della Agenzia ste-
 sa non ha alcun fondamento.

2. Provista di calendario - reclame per
 il 1916.

Intite le comunicazioni del Direttore Generale;
 Ritenuto che la fornitura del calendario - re-
 clame dello Istituto per il 1915 non dette buoni
 risultati, per le ragioni indicate a suo tempo
 dalla speciale Commissione presieduta dal
 Consigliere Terardo;

dsj

che, secondo i suggerimenti dati dalla Com-
 missione stessa, convenga provvedere sin d'ora
 alla fornitura del calendario per l'anno 1916,
 affidandola ad una sola ditta, da scegliersi
 fra quelle che in Italia si conoscono più adatte
 per tale genere di lavori;

che all'uopo non sia necessario uno speciale
 concorso artistico, prestandosi egualmente il model-
 lo adottato nel 1915 per la reclame murale dello



libretto, il quale può essere convenientemente ridotto nelle sue dimensioni,

che, anche allo intento di conseguire una apprezzabile economia, non convenga per l'anno venturo variare il manifesto murale, essendo ancora disponibile una sufficiente scorta di quello adottato per il 1915;

Autorizza il Direttore Generale a provvedere per la fornitura del calendario per il 1916, a mezzo di una licitazione privata fra le Ditte che offrono maggiori garanzie, adottando il libretto del manifesto murale del 1915, opportunamente ridotto nelle sue dimensioni.

3. Annualità concesse dallo Stato per la costruzione della ferrovia Reggio Emilia Brescello.

Il Direttore Generale ricorda come il Comitato Permanente, in adunanza dell'8 aprile u.s. accordate alla Deputazione Provinciale di Reggio Emilia, concessionaria della costruzione e dello esercizio della ferrovia Reggio - Brescello, una proroga definitiva fino al 31 maggio per la stipulazione dell'atto di cessione all'Istituto delle annualità di sussidio chilometrico ad essa accordate dallo Stato per la

costruzione della linea.

Scaduto il termine, la Deputazione Provinciale aveva chiesto una proroga ulteriore, che la Direzione Generale non credè di poter accordare.

Cra la Deputazione ha fatto a tal uopo nuove insistenze, inviando una sua memoria direttamente al Presidente del nostro Consiglio di Amministrazione, il quale ha espresso il parere che nulla vi sia da modificare rispetto alla determinazione presa, ma, in un colloquio che con lui ha avuto il Direttore Generale, ha consentito che sulla domanda della Deputazione provinciale sia sentito il Comitato Permanente.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, ritenendo che non convenga stabilire nei riguardi della Deputazione provinciale di Reggio Emilia un precedente che potrebbe essere invocato da altri enti concessionari di ferrovie che si trovano, di fronte allo Istituto, nelle stesse condizioni, delibera di confermare la precedente deliberazione, considerando decaduto definitivamente il termine per la stipulazione del contratto di cessione delle annualità di sussidio governativo afferenti la costruzione della

17

-78-
ferrovia Reggio Emilia - Brescello.

4. Compromesso per la cessione delle annualità concesse dallo Stato per la costruzione della ferrovia Erba. Canto. Asso.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la richiesta, fatta con lettera 23 luglio corrente dalla Società Ferrovie Nord Milano, concessionaria della ferrovia Erba Canto Asso, perché siano approvate alcune varianti al testo del compromesso, approvato dal Comitato Permanente il 28 giugno u.s. per l'acquisto delle annualità di sussidio chilometrico accordate dallo Stato per la costruzione di detta linea:

Il Comitato delibera:

a) di consentire che nell'art. 9 del compromesso il termine di 18 mesi sia ridotto a 12 mesi;

b) di mantenere ferma nella cifra indicata all'art. 8 la cauzione da prestarsi dalla Società concessionaria;

c) di consentire che nell'art. 14 alla frase: "pari al saldo creditore" sia sostituita la seguente: "non superiore al saldo creditore";

d) di consentire che alle parole "termine assegnato nell'atto di concessione", all'articolo 15 sia

no sostituite le seguenti: "termine che verrà as-
segnato dal Governo";

e) di consentire che, nelle promesse del con-
tratto, sia soppresso l'inciso seguente: che la So-
cietà Anonima Ferrovie Nord Milano ha deciso
di accettare tutte le condizioni di cui al presen-
te atto.

5. Gestione della Cassa rimborsi annessa alla Cassa Mutua Pensioni.

Il Direttore Generale comunica la seguente lette-
ra del R. Commissario liquidatore della Cassa
Mutua Pensioni, relativa alla gestione della Cas-
sa rimborsi, assunta dalla Cassa Pensioni, dal
1° gennaio 1913, per conto dello Istituto.

Corino, 24 giugno 1915

Dr

In conformità delle comunicazioni fatte a
codesta En. Direzione Generale con la mia del
10 maggio u.s. N° 1403 R.G., ho disposto affinché
sia trasferita alle dirette dipendenze di codesta
Amministrazione centrale, anche la gestione del-
la Cassa Rimborsi assunta da questa Cassa Pen-
sioni, per il 1913, per conto di codesto Istituto.

All'uopo, invio, qui uniti, la Situazione Patrimoniale al 15 corrente, ed il conto delle rendite e delle spese dal 1° gennaio 1913, inizio della gestione; al 15 corrente. Invis altresì, allegati al conto rendite e spese, l'elenco dei rimborsi pagati durante tutto il periodo della gestione (alleg. A) e l'elenco dei rimborsi liquidati e da pagare al 15 corrente (alleg. B).

Dalla situazione patrimoniale suddetta, risulta che le attività dovute a codesto Istituto ammontano a L. 50.894,69. Però, siccome dei rimborsi rimasti da pagare al 15 corrente in L. 4.051,10, sono a carico della vecchia gestione e quindi della Cassa Pensioni L. 3.152,66 (col. 7 dell'all. B), ne consegue che la somma complessiva a credito di codesto Istituto, è di L. 54.047,35, che mi riservo di rimettere non appena codesta Direzione Generale mi abbia dato il benestare del rendiconto che trasmetto con la presente.

A suo tempo, saranno pure computati a favore di codesto Istituto gli interessi del 1° semestre del corrente anno, sul deposito fruttifero di cui sopra.

Affinchè codesta Direzione Generale possa condurre a compimento le pratiche relative ai rimborsi tuttora in sospeso, di cui all'allegato B, rimetto,

in pregio a parte, i fascicoli completi delle prate,
che medesime col relativo conto di liquidazione.

S'intende che rimangono a disposizione
di codesta Direzione Generale, per tutte le verifiche
che essa credesse opportuno di far eseguire
a mezzo dei propri contabili, tutti i documenti
ed i registri relativi alla gestione di cui si trat-
ta. Le verifiche dovrebbero però essere fatte pres-
so questa sede, inquantochè tali documenti e regi-
stri contabili si riferiscono anche alla vecchia ge-
stione di Cassa Reimborsi.

Con la massima osservanza

Il Regio Commissario
F. Sella

Chy

Il Direttore Generale avverte che egli ha fatto
esaminare il rendiconto onde trattasi dall'Uf-
ficio di cui spetta la trattazione di quanto ha
attinenza alla liquidazione delle continarie, il
quale lo ha riconosciuto regolare nella seguente
relazione:

Gestione della Cassa Rimborsi per l'esercizio 1913 affidata alla amministrazione della Cassa di Torino in liquidazione, per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'Amministrazione della Cassa di Torino fu autorizzata dall'Istituto, in novembre 1912, a continuare la gestione della Cassa Rimborsi anche per il 1913. L'esercizio relativo fu iniziato il 1° dicembre 1912 ed ebbe termine il 31 dicembre 1913, ed dopo fu autorizzato il proseguimento di successive operazioni. Si osserva, però, che a norma delle disposizioni dello statuto della estinta Cassa Rimborsi, gli aventi diritto avevano tempo di reclamare i rimborsi entro un anno dalla data di decesso, e quindi, al più tardi, fino al 31 dicembre 1914.

Il Regio Commissario trasmette, ora, il rendiconto della gestione straordinaria della Cassa Rimborsi, per l'esercizio 1913, gestione tenuta per conto esclusivo dell'Istituto Nazionale. È soprattutto notevole il criterio assunto dal Regio Commissario per la liquidazione dei rimborsi. Poiché nello statuto di questa istituzione era prescritto che, in caso di liquidazione, gli iscritti avrebbero avuto diritto ai benefici

della contro assicurazione, anche per l'anno successivo della dichiarazione di liquidazione, si è ritenuto che, anche sul patrimonio già acquisito al 31 dicembre 1912 alla cessata Cassa Rimborsi, dovesse pesare l'onere dei sinistri verificatisi durante il 1913. Conciò si è creduto di ricorrere ad una misura di ripartizione distributiva fra le due gestioni, gravando ciascuna di esse in ragione degli anni di assicurazione degli assicurati sinistrati (per esemplificazione: se un assicurato fosse stato iscritto cinque anni prima del 31 dicembre 1912 e poi nel 1913, l'onere del sinistro è stato attribuito per 5/6 alla vecchia gestione, ed 1/6 a quella dell'Istituto.)

Con questo criterio L. 15.196,75 sono state attribuite alla vecchia gestione, e L. 4.113,25 alla gestione dell'Istituto.

dy

Esaminando il rendiconto delle entrate si riteneva che i premi incassati sono stati..... L. 68.827,80
 gli interessi..... " 3.371,66
 entrate varie..... " 248,73
 Totale L. 72.448,19

Le provvigioni pagate sono state..... L. 3.089,77
 le spese di gestione (stipendi, pigione alla sede, imposte, cancelleria, stampati



pubblicità, posta e telegrafo, ecc.).....	L. 14.308,58
L'ammontare dei rimborsi.....	" 5.053,59
Totale spese	<u>L. 22.451,94</u>

È risultata una rimanenza di utile netto, di
L. 49.996,25.

Ma i rimborsi non sono stati tutti effettuati, restandone ancora quindici da liquidare, e per essi il Regio Commissario ha rimesso i documenti a questa Direzione Generale e i fondi relativi.

Uscite all'utile netto di.....	L. 49.996,25
Bisogna aggiungere per rimborsi da effettuare,	
si a carico della gestione dell'Istituto.....	" 898,44
più a carico della vecchia gestione dalla	
Cassa Rimborsi.....	<u>" 3.152,66</u>
Totale a credito dell'Istituto	<u>L. 54.047,35</u>

più saranno computati, al momento della rimessa, gli interessi del 1° semestre corrente fino alla data di consegna;

Con l'autorizzazione di ritirare la suddetta somma dal Regio Commissario è necessario che sia autorizzato il pagamento dei quindici rimborsi, ancora da effettuarsi direttamente a cura di questa Direzione Generale.

Roma, 13 luglio 1915



Il Comitato, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia approvato il rendiconto, prodotto dal R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni, della gestione della Cassa rimborsi, tenuta per conto dello Istituto; e che sia autorizzato il Direttore Generale a ritirare dal R. Commissario la somma risultante a credito dello Istituto in L. 54.047, 35, ed a liquidare i quindici rimborsi che ancora rimangono da effettuare a cura dello Istituto.

6. Cassa Mutua Pensioni di Torino. Gestione provvisoria dello Istituto.

Il Direttore Generale ricorda come il Vice Presidente abbia già informato il Comitato Permanentemente ed il Consiglio di Amministrazione degli accordi presi a Torino col R. Commissario liquidatore della Cassa Mutua Pensioni per la regolarizzazione dei conti relativi alle spese della gestione provvisoria dello Istituto. Ora il R. Commissario con la lettera seguente, ha proposto alcune varianti:

MF

Torino 8 luglio 1915

In conformità degli accordi verbalmente



presi con la S. V. Illma nelle riunioni tenute presso
codesta On. Direzione Generale, avrei dovuto apportare
al conto spese della Gestione provvisoria di codesto
Istituto, le seguenti riduzioni:

per il 1913

Riduzione 25% sul conto Succursali, Uff. fficio Sportelli e Soci isolati	L 33.135,25
Ampliamento locali (fatture 30-6-13)	" 3.294,97
Metà acquisto e riparazioni mobili	" 3.740,95
Metà lavori elettricità	" 426,50
Metà lavori gasista	" 424,61
Fitto Sede Centrale	" 7.531,31
Riduzione conto spese stampa (per portare debito Istituto a metà conto, compless. spese)	" 13.258,04
Totale	<u>L 61.811,63</u>

per il 1914

Riduzione 25% sul conto Succursali, Uffi. ccio Sportelli e Soci isolati	L 23.533,27
Fitto Sede Centrale	" 7.531,31
Totale	<u>L 31.064,58</u>

Senonché ho verificato che nessuna spesa di fitto
di questa Sede Centrale era stata posta a carico di
codesto Istituto, e che quindi, per questo titolo, nessuna
riduzione può essere fatta, mentre per la spesa com.

88
plessiva degli Uffici "Sportelli" e "Loci Isolati",
e delle Succursali, si era già convenuta la riduzione
ne del 25%.

Me, pur essendomi fatto scrupolo di analizzare
e movimento le singole partite di spese, ho potuto
trovare alcuna per la quale possa apparire giu-
stificata una qualsiasi ulteriore riduzione. Tutta-
via, per dare alla S. V. Illma ed all'Istituto ma-
gna prova della mia correttezza, e col vivo desi-
derio di definire siffatta pendenza, ho determi-
nato di elevare alla ragione del 30% la ridu-
zione da apportarsi alla spesa complessiva del-
le Succursali "Ufficio Sportelli" e "Loci Isolati",
per giunta che rimanga, per la massima parte,
compensato il maggior carico che in dipenden-
za dell'accennata circostanza di fatto, ne de-
riverrebbe per codesto Istituto, a favore del qua-
le ho altresì modificato la riduzione sul con-
to spese di stampa, trasporti ecc. per il 1913.

Al conto spese della Gestione provvisoria
di codesto Istituto sono perciò state apportate
le seguenti riduzioni:

per il 1913

Riduzione 30% sul conto Succursali, Uff. fficio Sportelli e Soci Isolati	L. 39.762,30
Ampliamento locali (fatturo 30-6-1913)	" 3.294,97
Metà acquisto e riparazioni mobili	" 3.740,95
Metà lavori elettricità	" 426,50
Metà lavori gasista	" 424,61
Riduzione conto spese stampa (per portare debito Istituto a metà conto complet. spese.)	" 13.593,79
Totale	<u>L. 61.243,12</u>

per il 1914

Riduzione 30% sul conto Succursali, Ufficio Sportelli e Soci Isolati	L. 38.239,93
Totale riduzione spese per il 1913	<u>" 61.243,12</u>
Totale generale	<u>L. 89.483,05</u>

In conformità delle osservazioni fatte da codesto Istituto con lettera del 21 maggio 1914, Rip. t. N. 224, ho poi fatto annullare l'accredito di provvigioni d'incasso e di acquisto relative alle Succursali, Ufficio Sportelli e Soci Isolati che, contabilmente, era stato fatto a parziale compenso delle spese fatte a carico di codesto Istituto. E poiché l'ammontare di delle provvigioni già accreditate ammonta a L. 83.996,79 per le Succursali, a L. 40.087,83 per l'Uff.

ficio Sportelli e Soci Isolati nel 1913, e rispettivamente a L. 38.734,86 e a L. 23.674,01 nel 1914; le spese a carico di codesto Istituto, secondo gli accertamenti da me fatti, sarebbero ammontate a L. 290.233,76 per il 1913 e a L. 175.937,16 per il 1914; e quindi con le riduzioni sopra indicate e concordate con la S.V., il debito di codesto Istituto risulta di L. 228.990,64 per il 1913 e di L. 147.697,23 per il 1914.

Conseguentemente, il saldo della Gestione Provvisoria, a debito della liquidazione, è stato accresciuto del suddetto ammontare di provvigioni.

Al suddetto debito di codesto Istituto debesi poi aggiungere quello per le spese sostenute in conto della Gestione Provvisoria nel 1° semestre 1915, le quali ammontano, secondo i risultati dell'occluso conto, compilato con criteri di riduzione anche più ampi di quelli stabiliti, per gli anni 1913 e 1914, a L. 23.520,63; sicché fra le attività da ripartire al 30 giugno 1915, ho compreso la passiva di L. 400.208,50, quale debito di codesto Istituto.

Am

Reputo infine opportuno far presente alla S.V. che fino a quando questi Uffici non potranno essere completamente esonerati da lavori inerenti

30.
ti alla Gestione Provvisoria, dovrà addebitarsi a codesta Amministrazione la spesa relativa a tali lavori, i quali, come è stato verificato nella recente e ben gradita visita fatta a questa Cassa dallo stesso Vice Presidente di codesto Istituto Comm. Magaldi, richiedono tuttavia un impiego non assicurabile di personale.

Con la massima osservanza

Il Regio Commissario
F. S. Stella

Anche su questa esposizione del R. Commissario liquidatore l'Ufficio G. ha espresso il suo avviso nella seguente relazione:

Spese della gestione provvisoria dell'Istituto presso la Cassa Pensioni di Torino in liquidazione, dal 1° gennaio 1913 a tutto il 30 giugno 1914.

In seguito alle trattative avvenute fra il Vice Presidente e il Direttore Generale dell'Istituto da una parte, ed il R. Commissario della Cassa di Torino in liquidazione dall'altra parte, il R. Commissario ha comunicato le riduzioni concordate sulle spese per

cedentemente attribuite all'Istituto, riduzioni in complesso ammontanti a L. 89.483,05.

Dai documenti, a suo tempo, comunicati dal R. Commissario all'Istituto, risultavano le seguenti spese a carico dell'Istituto:

per il 1913	L. 166.155,14
" " 1914	" 113.528,29
" " 1915 fino al 30 giugno	" 33.520,63

È però noto che altri oneri, oltre i suddetti, erano stati attribuiti a carico dell'Istituto per le spese di alcuni Uffici della Sede (Sportelli e Soci Isolati) e per le Succursali; ma il R. Commissario aveva fatto figurare l'onere di esse nel conto provvigioni di acquisto e di incasso dei premi della gestione provvisoria, a decremento dell'ammontare dei premi pagati dagli assicurati dell'Istituto, e dei quali il Regio Commissario deve dare rendiconto.

MS

Le provvigioni a carico dell'Istituto figuravano nei bilanci della gestione provvisoria secondo risulta dal seguente prospetto:

1913	} Uffici Sportelli e Soci Isolati	L. 40.081,83
		" Succursali
		<hr/>
	Totale per il 1913	L. 124.078,62

1914	} Uffici Sportelli e Soci Isolati	L. 23.674,01
		Succursali
Totale per il 1914		<u>L. 62.408,87</u>

L'Istituto aveva contestato per i suddetti Uffici sia il pagamento delle spese sia il riconoscimento di compensi di sorta per le operazioni di sottoscrizione dei contratti. Nelle trattative col Regio Commissario si è potuto ottenere solo il 30% di riduzione di queste spese. Ed in conseguenza il R. Commissario ha ritenuto di accogliere, solo per forma contabile, che l'onere relativo a carico dell'Istituto non fiduciario nell'ammontare delle provvigioni del rendiconto della Gestione provvisoria, che ulteriormente sarà dato; ma che sia compreso fin d'ora nel conto spese attribuite definitivamente a carico dell'Istituto.

Così nel periodo dal 1° gennaio 1913 al 30 giugno 1915 complessivamente l'onere dell'Istituto si riassume nel seguente prospetto:

per il 1913	L. 290.233,56
" " 1914	" 175.937,16
" " 1915 e fino al 30 giugno	" 23.520,63

Totale delle spese attribuite all'Istituto L. 489.691,55

riporto L. 489.691.55
a detrarre una riduzione di spese di " 89.483.00

Oneri richiesti a carico dell'Istituto L. 400.208.50

È evidente che resta sempre a definire col Regio Commissario il rendiconto della gestione provvisoria degli incassi dei premi degli assicurati dell'Istituto, fatti dal 1° gennaio 1913, coll'onere delle provvigioni di acquisto e di incasso liquidate alle Agenzie, delle tasse ecc.

Il trasferimento della Gestione provvisoria alla dipendenza diretta dell'Istituto è quasi ultimata. Restano ancora alla dipendenza del Regio Commissario un certo numero di piccolissime Agenzie in località, ove risiedono piccoli gruppi di assicurati, in complesso non più di 5000 assicurati che versano mensilmente non più di L. 5.000. Nel corso del mese di luglio queste Agenzie chiuderanno anche esse il servizio in confronto della Sede di Torino, e trasmetteranno a mezzo del "Reparto Volati" i premi degli assicurati, o saranno affidati ai Ricevitori Postali i relativi incarichi.

Con ciò saranno esauriti i servizi esterni del



Gestione Provvisoria, ma è noto che compete al Regio Commissario dare il rendiconto dei premi incassati nei 30 mesi di gestione, dal 1° gennaio 1913 finoggi. È noto pure, che all'Istituto finora non sono state comunicate le situazioni dei premi pagati dai singoli assicurati. Col sistema del ritiro dei libretti vecchi e dei conseguenti rilievi dei premi versati alla Gestione Provvisoria, questa Direzione Generale è pervenuta a ritirare 115 mila libretti, accertando l'ammontare dei premi di competenza dell'Istituto per circa 6.000.000 di lire. Ma ancora 70.000 libretti devono essere ritirati, rappresentando oltre 3 milioni di lire di premi. È chiaro che l'Istituto, nella previsione che non possa ritirare tutti i libretti, non può rinunciare, del tutto, come finora è avvenuto, ad avere conoscenza delle scritture esistenti a Gorino, che, a spese complete dell'Istituto, sono state fatte, e che purtroppo non sono tornate di utilità diretta all'Istituto.

Si ricorda, infine, che la Gestione Provvisoria il cui onere è stato attribuito esclusivamente all'Istituto, non ha mantenuto distinti i premi incassati per conto degli assicurati dell'Istituto dai pagamenti fatti da soci trasferiti alla Cassa

Nazionale di Previdenza o dai soci recedenti.

Sembra, perciò, opportuno, nel provvedere ai necessari accertamenti, ricercare i mezzi più economici per limitare ulteriori oneri, che potessero ricadere a carico dell'Istituto.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, prende atto dei rilievi e delle conclusioni esposte nella relazione del competente Ufficio, deliberando di presentarla con parere favorevole al Consiglio di Amministrazione.

7. Cassa Nuova Pensioni di Corino. Liquidazione di sinistri.

Il Direttore Generale ricorda che ai contratti a tariffe speciali, sottoscritti dai soci della Cassa di Corino in liquidazione, fu dall'Istituto riconosciuta la validità dal 1° del mese, in cui venivano sottoscritte le proposte. Nei casi di sinistri verificatisi durante il periodo trascorso dalla sottoscrizione dei contratti, e prima ancora della emissione delle polizze, l'Istituto diede autorizzazione al Recio Commissario di procedere al rimborso dei premi mensili, pagati alla gestione provvisoria dal 1° Gennaio 1913, ma non delle quote

Drj

di riparto, assunte come premi unici.

Poiché, dunque, gli eredi non potevano ottenere il rimborso immediato delle quote di riparto, fu richiesto all'Istituto, a suo tempo, dal Regio Commissario di consentire alle richieste degli aventi diritto che, in caso di sinistro, preferivano di ritenere come nulli i contratti sottoscritti, e di procedere invece alla stipulazione di altri contratti con l'attribuzione delle quote di riparto ad altre persone di famiglia. Con questo mezzo, ben 366 contratti sinistrati furono considerati nulli, e altrettanti contratti nuovi furono stipulati.

Tramite la gestione provvisoria di Corino furono inoltre istruite le pratiche di circa altri 970 sinistri. Per essi il Regio Commissario ha proceduto a tutto il 31 maggio 1915 al rimborso di L. 12.450 di premi mensili versati alla gestione provvisoria dell'Istituto; ma per gli stessi suddetti sinistri bisognerà al più presto procedere al rimborso dei premi unici, cioè delle quote di riparto. Occorre aggiungere, inoltre, i sinistri denunciati direttamente all'Istituto nel 1915, a datare dall'inizio delle operazioni della gestione diretta, circa altri 300.

In complesso, dunque, al presente l'Istituto deve procedere alla liquidazione di circa 1300 sinistri.

si, per l'ammontare complessivo di circa L. 400 mila. È opportuno che alla liquidazione si proceda con la maggiore sollecitudine possibile, appena siano determinate definitivamente le quote di riparto, verificandosi insistenti le lagnanze degli aventi diritto, i quali finora hanno attribuito al ritardo delle operazioni di liquidazione la causa dell'attesa; ma d'ora innanti ne renderebbero responsabile direttamente l'Istituto.

Il Comitato, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, ne approva la proposta, autorizzando la sollecita liquidazione dei sinistri onde trattasi.

8. Interessi di mora - Decorrenza.

Drj

Il Direttore Generale riferisce che qualche Agente ha sollevato il dubbio che gli interessi di mora, la cui applicazione è prevista dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Polizza, non possano essere calcolati dal giorno della scadenza del premio, ma bensì dal giorno successivo a quello che segna il termine massimo del periodo condetto di compor-
to, che per l'Istituto è di 35 giorni, a termini delle condizioni di polizza e di deliberazione



2 -98-
adottata dal Comitato Permanente.

A tal proposito il Direttore Generale avverte che conviene, anzitutto, tener presente il disposto dell'art. 4 delle condizioni di polizza il quale esplicitamente afferma che "le rate di premio devono essere pagate alle scadenze stabilite" mentre poi al successivo art. 5 delle suddette condizioni si legge: "Nei trenta giorni (ora 35) successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi".

Ora queste condizioni con lievi varianti sono essenzialmente conformi alle condizioni contenute nelle polizze delle diverse Compagnie. E pare al Direttore Generale che il concetto che ha guidato le Imprese di assicurazione a concedere una dilazione - oltre la scadenza - per il pagamento del premio dovuto, non sia quello di una incondizionata rinuncia ad interessi che, verificatasi la scadenza, sarebbero dovuti, ma di una rinuncia subordinata alla condizione che l'assicurato dia prova a sua volta di diligenza col non lasciar trascorrere inutilmente il termine di cui è stato concesso. Si tratta insomma, di un onere concesso sub conditio-
ne.

Tenuta meno la condizione, sembra che nessun

obbligo debba incombera all'assicuratore di mante-
nere l'esonero degli interessi per il periodo di
comporto.

Lo stesso fatto che si è creduto accennare esplic-
citamente tra le condizioni di polizza che "il premio
può esser pagato senza onere di interessi ecc."
lascia chiaramente intendere che senza questa speciale
dichiarazione di rinuncia, gli interessi sarebbero
stati dovuti. Non sembra quindi ammissibile
la tesi esposta da qualche Agente Generale che per
effetto della condizione stabilita dall'art. 5, le sa-
dute degli impegni degli assicurati siano senz'al-
tro spostate di 35 giorni.

Riassumendo, il Direttore Generale è d'avviso
che la condizione dell'art. 5 suoni rinuncia ad
esigere interessi dovuti, a patto che sia rispettato
il termine di comporto.

Drj

La dizione dell'art. 5 comma III, sembra
far ritenere che gli interessi siano dovuti dal
giorno della scadenza quando il pagamento
non sia avvenuto nel termine di comporto.

Infatti detto comma dice: "entro quattro mesi
dalla scadenza l'assicurato ha diritto alla riattiva-
zione col solo pagamento dei premi insoluti e dei
relativi interessi". Relativi, dunque, al periodo che



si inizia dalla scadenza del premio.

Il Comitato, accogliendo le conclusioni del Direttore Generale, stabilisce che gli interessi di mora devono computarsi, a carico degli assicurati, dal giorno della scadenza del premio.

g. Sinistro Bagolini Bruno.

Letta la relazione del Direttore Generale;
Ritenuto che il signor Bagolini Bruno, capitano di fanteria, di anni 35, morto in seguito a ferite riportate in battaglia nello scorso mese di giugno, era assicurato con polizza della "Norwich Union" del 14 marzo 1898, mista a 35 anni, per il capitale di L. 5.000;

Visti gli art. 3 e 5 delle condizioni generali di polizza, a termini dei quali la polizza dovrebbe considerarsi annullata e priva di qualsiasi effetto non consentendo essa all'assicurato di far parte, in tempo di guerra, nemmeno della milizia territoriale senza il permesso dell'Amministrazione, permesso che non gli era stato accordato, risultando dagli atti che la Compagnia, in data 27 aprile 1911, e cioè in tempo di pace, aveva soltanto dichiarato di prendere nota che il Bagolini apparteneva all'esercito,

aggiungendo testualmente:

"Del resto il servizio attivo in Italia in tempo di pace è pienamente ammesso dalle nostre condizioni di polizza senza alcun extra o restrizione da parte della Compagnia";

Riferuto pertanto, che a stretto rigore, agli eredi del Bagolini non solo non spetterebbe la riscossione del capitale assicurato, ma neppure il valore di riscatto;

Il Comitato, per ovvie ragioni di equità, tenuto conto che sulla polizza sono state pagate 18 annuità di premio, delibera che agli eredi del defunto capitano Bagolini sia corrisposta la riserva matematica trasferita dalla "Norwich Union" all'Isituto, dedotto soltanto il compenso di cessione.

Arj

10. Polizze obbligatorie degli impiegati Rocchi e Oliva.

Tentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda presentata dagli impiegati Rocchi Adolfo e Oliva Sebastiano per ottenere la trasformazione della loro polizza obbligatoria, emessa nella forma "capitale differito con controassicurazione", in altra a forma mista;

Considerato che per effetto di tale trasformazione

alle nuove polizze verrebbe conservato l'effetto delle precedenti, e cioè dal 1° marzo 1914, e così risulterebbe che alla data della dichiarazione di guerra esse sarebbero in vigore da oltre un anno, e quindi garantite dal rischio di guerra per l'intero capitale assicurato, mentre le polizze precedenti, data la forma in cui furono emesse, avrebbero garanzia limitata alla sola restituzione dei premi pagati;

Il Comitato, su proposta del Direttore Generale, è di parere che la domanda dei signori Pestelli e Oliva non possa essere accolta.

Dopo ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale } Il Cons.^o Segretario
F. Boni } *Lo Dofmini, estensore*